

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I., TRA L'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA,

PER

lo sviluppo di attività tecnico-scientifiche di interesse comune relative alla attuazione e aggiornamento dei PAI, del PGRA e della pianificazione territoriale regionale.

TRA

l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (di seguito Autorità), con sede in Parma, Via Garibaldi 75, codice fiscale/partita IVA 92038990344 rappresentata dal dott. Meuccio Berselli, in qualità di Segretario Generale

E

La Regione Emilia - Romagna (di seguito Regione), con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 52, codice fiscale 80062590379, rappresentata dal Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente ing. Paolo Ferrecchi, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con D.G.R. n. del

premesse:

- l'art. 51 "Norme in materia di Autorità di bacino" della L. n. 221/2015, ha ridefinito il territorio di competenza delle Autorità di bacino distrettuali, per cui il territorio della Regione Emilia-Romagna, quasi interamente (sorgenti del Tevere escluse), ricade sotto la competenza dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;
- a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. 4 aprile 2018, "*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*", pubblicato sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018 ed entrato in vigore il 28/06/2018, e del D.M. del MATTM n. 52 del 26 febbraio 2018, "*Approvazione degli Statuti delle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi Orientali, del fiume Po, dell'Appennino Settentrionale, dell'Appennino Centrale e dell'Appennino Meridionale*", l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è diventata pienamente operativa, subentrando a tutti gli effetti alle sopresse Autorità di bacino ex L. n. 183/1998 che operavano sul territorio della Regione Emilia-Romagna, ovvero Autorità di bacino del fiume Po, Autorità di Bacino del fiume Reno, Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca e Autorità dei bacini regionali Romagnoli;
- i piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) delle Autorità di bacino sopresse, continuano a vigere sui territori originari

quali strumenti conoscitivi, normativi e tecnico operativi attraverso i quali vengono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico;

- sul territorio della Regione Emilia-Romagna interessato dal presente accordo operano il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA Po) del Distretto idrografico del fiume Po, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 2 del 3/03/2016 e con DPCM 27/10/2016, e il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA AS), approvato con Deliberazione dal Comitato Istituzionale integrato dell'Autorità di Bacino del fiume Arno n. 235 del 3/03/2016 e con DPCM 27 ottobre 2016, quali strumenti attuativi della Direttiva 2007/60/CE, recepita con D.Lgs.49/2010, che hanno l'obiettivo di definire un quadro aggiornato della pericolosità e del rischio di alluvioni e individuare le misure per la loro mitigazione;
- la Regione, attraverso il Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica, collabora al rilevamento e all'elaborazione dei piani di bacino, secondo i disposti dell'art. 61 del Dlgs n. 152/2006, gestisce le procedure per la programmazione e attuazione degli interventi di difesa del suolo e per l'attuazione delle misure di competenza previste dai PGRA;
- la Regione, inoltre, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, provvede al coordinamento, mantenimento e aggiornamento dei quadri conoscitivi sui rischi naturali geologico, sismico e costiero tramite il Servizio geologico, sismico e dei suoli, anche al fine di supportare gli enti locali nella pianificazione territoriale, come recentemente definito nella L.R. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

considerato che:

- la Direttiva 2007/60/CE prevede un primo aggiornamento dei PGRA da effettuarsi entro dicembre 2021 e successivi aggiornamenti ogni sei anni e pertanto, anche sulla base delle sopracitate premesse, è da considerare un obiettivo urgente e condiviso avviare le attività e le procedure previste dalle norme sviluppando la massima collaborazione e sinergia tra gli Enti interessati;
- l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, quale soggetto competente nelle procedure di aggiornamento dei PAI, ritiene necessario garantire una continuità di gestione dei PAI e il loro costante aggiornamento attraverso un processo di convergenza dei quadri conoscitivi basato su procedure coerenti e modelli interpretativi confrontabili, con l'obiettivo, condiviso con la Regione, di giungere ad una ottimale omogeneizzazione della pianificazione di bacino, nonché ad un generale aggiornamento della parte normativa e allineamento rispetto alle norme di settore per garantire una gestione unitaria dei territori appartenenti al Distretto e una semplificazione procedurale, con particolare attenzione alla porzione della Regione precedentemente gestita dalle Autorità di bacino regionali e interregionali;
- la Regione, per quanto disposto dalla normativa regionale e dall'art. 65 del Dlgs n. 152/2006, deve garantire l'adeguamento alla pianificazione di bacino dei propri piani e programmi territoriali e la sua attuazione nel settore urbanistico;

Ritenuto pertanto opportuno procedere a un accordo tra i due Enti per conseguire gli obiettivi indicati in premessa e in particolare per lo

sviluppo di attività tecnico-scientifiche finalizzate alla migliore attuazione e aggiornamento dei PAI, dei PGRA e della pianificazione territoriale di competenza regionale e degli Enti locali;

Considerato inoltre che

- la legge 7 agosto 1990, n.241, e in particolare l'articolo 15, prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- un accordo ai sensi del suddetto art. 15 sia lo strumento ottimale per realizzare le attività di comune interesse sopra indicate;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Le Parti firmatarie stabiliscono di collaborare al fine di:

- assicurare, nel rispetto delle scadenze della Direttiva 2007/60/CE, la più aggiornata e completa mappatura della pericolosità e del rischio idraulico e costiero, in particolare sviluppando metodologie e procedure condivise per la realizzazione delle mappe di pericolosità, per la valutazione del rischio, a partire dalle banche dati disponibili, e per la definizione delle APSFR (aree a potenziale rischio significativo di alluvioni);
- procedere ad una valutazione di dati, procedure e norme dei PAI vigenti al fine di fornire gli elementi utili per conseguire una armonizzazione dei Piani e così garantire una omogenea gestione del territorio regionale;
- assicurare il costante aggiornamento dei quadri conoscitivi sulle frane e sulle fasce fluviali in Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto stabilito dalle norme dei PAI e dalla normativa regionale inerente alla Pianificazione territoriale regionale e subregionale, anche condividendo e utilizzando gli esiti dei monitoraggi e delle attività di studio che le Parti sviluppino in attuazione dei propri compiti istituzionali, in previsione degli aggiornamenti dei PAI e della pianificazione regionale e subregionale;
- sviluppare approcci innovativi e individuare metodologie ottimali per la raccolta e l'elaborazione dei dati conoscitivi e per la realizzazione delle mappe delle frane e dei processi di versante, delle alluvioni e delle ingressioni marine ai fini di pervenire a un quadro conoscitivo aggiornato, completo e omogeneo riferito all'intero distretto;
- collaborare all'esame di questioni complesse relative ad aree a rischio anche ai fini di prevedere adeguate e tempestive azioni di prevenzione.

Art. 3 - Modalità attuative dell'Accordo di collaborazione

Le attività d'interesse comune verranno svolte sulla base di Programmi Operativi Annuali (POA) concordati tra le Parti stipulanti sulla base delle rispettive priorità e scadenze che dovranno essere adeguatamente armonizzate.

In particolare, verranno specificate e definite operativamente in modo dettagliato le attività da svolgere dalle Parti, gli obiettivi ed i prodotti attesi, a seguito di una valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilità operative.

A tal fine le Parti si impegnano a individuare e condividere i dati disponibili, a coinvolgere, in relazione ai temi oggetto di approfondimento, le competenti risorse umane e gli adeguati strumenti tecnologici disponibili utili per l'esecuzione delle attività specificate nei POA.

Il contributo finanziario sarà verificato annualmente, sulla base delle risorse eventualmente disponibili in bilancio, al fine di orientare la definizione dei singoli POA.

Il POA relativo al primo anno dell'Accordo sarà approvato contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo stesso. Per gli anni successivi i POA saranno elaborati da un Comitato Tecnico a carattere temporaneo, composto dai rappresentanti dell'Autorità di bacino del fiume Po e della Regione appositamente nominati dalle Parti, che provvederà anche alla verifica della loro attuazione. I POA saranno approvati dagli Enti sottoscrittori secondo le modalità previste da ciascun ordinamento.

Per lo svolgimento delle attività le Parti potranno avvalersi della collaborazione di professionisti, altri Enti, Istituti Universitari e di ricerca e Società specializzate.

Art 4 - Impegni delle Parti

L'Autorità di bacino, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, si impegna a:

- coordinare e orientare le attività al fine di assicurare EX ANTE approcci metodologici coerenti a livello di distretto e pertinenti agli strumenti di pianificazione nazionale e europea;
- rendere disponibili risorse umane, dati, strutture e strumenti necessari alla realizzazione di tutte le attività previste nel presente Accordo e successivamente specificate nei POA;

La Regione Emilia - Romagna, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, si impegna a rendere disponibili risorse umane, dati, strutture e strumenti necessari alla realizzazione di tutte le attività previste nel presente Accordo e successivamente specificate nei POA.

Le Parti si impegnano a garantire un confronto costante al fine di assicurare una sistematica condivisione sulle modalità di sviluppo delle attività e dei conseguenti risultati.

Art. 5 - Durata

Il presente Accordo di collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata di tre anni, rinnovabile per un periodo analogo dai firmatari.

Art. 6 - Responsabilità dell'attuazione dell'Accordo

Per l'Autorità di bacino è designato, quale responsabile dell'attuazione del presente Accordo, l'ing. Cinzia Merli, dirigente del Settore I Gestione dei rischi naturali.

Per la Regione sono individuati quali responsabili dell'attuazione del presente Accordo, i responsabili dei due servizi coinvolti:

- La dott.sa Monica Guida per il Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica
- L'ing. Fabio Rombini per il Servizio geologico, sismico e dei suoli.

Art. 7 - Proprietà dei risultati

I risultati del lavoro svolto oggetto del presente Accordo sono di proprietà congiunta delle Parti.

Regione e Autorità di bacino sono tenute a comunicarsi reciprocamente le circostanze e le modalità di utilizzo dei risultati delle attività svolte e dei materiali prodotti.

Art. 8 - Risoluzione

Qualora una delle Parti si trovi nella sopravvenuta impossibilità di effettuare le attività oggetto del presente Accordo, dovrà dare tempestiva comunicazione alla controparte dei motivi che hanno determinato l'impossibilità.

Per quanto riguarda gli effetti della risoluzione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Art. 9 - Controversie

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'esistenza, validità, efficacia ed inefficacia del presente Accordo, nonché della sua interpretazione ed esecuzione, che non possa essere risolta consensualmente, sarà demandata al Foro di Bologna.

Art. 10 -Proroga e disposizioni finali

È lasciata la possibilità alle Parti, nel caso in cui fosse necessario un tempo ulteriore per la realizzazione delle attività previste dal POA, di ricorrere ad una proroga dei termini.

Il presente Accordo, redatto in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Il presente Accordo non è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 16/01/1972, n. 642.

Il presente Accordo viene sottoscritto dagli aderenti con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente Accordo si farà riferimento alle disposizioni del codice civile e alle altre norme applicabili in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Autorità di bacino del fiume Po
Il Segretario Generale
dott. Meuccio Berselli
(Documento firmato digitalmente)

Per la Regione Emilia - Romagna
Il Direttore Generale
Cura del territorio e dell'ambiente
Dott. Paolo Ferrecchi
(Documento firmato digitalmente)

**PROGRAMMA OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ
PRIMA ANNUALITÀ' 2019 - 2020**

ATTIVITÀ DA SVOLGERE

1. Ambito Direttiva 2007/60/CE - attuazione secondo ciclo:

- 1.1. Aggiornamento topografico e modellistico dell'ambito costiero e marino:
 - 1.1.1. Collaborazione alla gestione, collaudo e interpretazione dei dati lidar;
 - 1.1.2. Modellazione delle aree allagabili: definizione delle specifiche tecniche, modellazione in base al nuovo rilievo altimetrico (DTM Lidar), analisi e valutazione dei risultati.
- 1.2. Aggiornamento delle mappe di pericolosità in relazione agli ambiti oggetto di recenti studi e approfondimenti:
 - 1.2.1. Reticolo Secondario di Pianura (con particolare riferimento all'area del riminese)
 - 1.2.2. Reticolo principale e secondario collinare-montano (in particolare ambiti di pianura e corsi d'acqua Enza, Tresinaro, Arda, Reno, Scodogna, Chero, Riglio, Chiavenna, in funzione delle risultanze degli studi idraulici in corso)
 - 1.2.3. Ambito costiero e marino, in coordinamento con le altre regioni costiere del distretto (Veneto e Marche).
- 1.3. Aggiornamento e armonizzazione delle basi informative di uso del suolo e degli elementi esposti.
- 1.4. Aggiornamento e armonizzazione delle mappe di rischio in relazione alle decisioni assunte a scala di distretto.
- 1.5. Supporto metodologico e analisi GIS, qualora disponibili i dati di base, per il calcolo dei tiranti, delle altezze e velocità nelle aree allagabili per diversi scenari corrispondenti alle Aree a Rischio Significativo (APSFR) regionali.

2. Ambito Piani di Assetto Idrogeologico (PAI):

- 2.1. Analisi e riorganizzazione dei quadri conoscitivi relativi ai PAI delle Autorità di Bacino ex L. n. 183/1989, a partire dalla sistematizzazione dei dati vettoriali;
 - 2.2. Analizzare le vigenti modalità tecnico-procedurali di aggiornamento dei dissesti anche in relazione agli effetti sui piani urbanistici e territoriali;
 - 2.3. Valutare e confrontare i diversi modelli interpretativi utilizzati per la delimitazione e classificazione dei dissesti di versante.
3. Collaborare all'esame di questioni complesse relative ad aree a rischio anche ai fini di prevedere adeguate e tempestive azioni di prevenzione.
 4. Sviluppare un approccio innovativo all'aggiornamento e alla gestione dei dissesti di versante: Repertorio delle modalità operative attualmente in atto per l'utilizzo dei dati interferometrici da parte degli Enti e di Società di servizi.
 5. Analisi e cartografia delle condizioni di pericolosità sismica locale, da studi di pericolosità e microzonazione sismica disponibili, che possono incidere sulla valutazione del rischio idraulico e idrogeologico.

PRODOTTI ED ELABORATI ATTESI

1. Ambito Direttiva 2007/60/CE: strati informativi vettoriali relativi alla pericolosità e rischio di alluvioni predisposti per i diversi ambiti di studio utili alla mosaicatura a livello di Unit of Management (UoM) a cura dell'Autorità di distretto; sintetica relazione delle attività svolte.
2. Ambito PAI: strati informativi vettoriali relativi ai quadri conoscitivi dei PAI delle Autorità di Bacino ex L. n. 183/1989 riorganizzati e armonizzati; relazione illustrativa delle analisi valutative e comparative effettuate con riferimento all'assetto dei versanti.
3. Report e relazioni tecniche eventualmente prodotte in relazione alle questioni affrontate.